

3. Entscheid der Schatzungskommission und Rekurs.

Décision de la Commission d'estimation et recours.

35. *Sentenza del 4 febbrajo 1875 nella Causa della Vedova Maddalena Trivelli-Cometta contro la Società ferroviaria del San Gottardo.*

A. Basandosi al Piano parcellare deposto in Atti della Municipalità di Capolago, addì 28 dicembre 1874, la Società ferroviaria del Gottardo faceva istanza, perchè le venissero ceduti n° 4 metri quadrati dell' area della casa detta *la Badia* in territorio di Capolago, di spettanza della Vedova Trivelli-Cometta e compresi fra i limiti del tracciato ferroviario, allora appunto in via d'esecuzione. Il Procuratore della Ricorrente, signor Carlo Modesto Massa, dichiarava sotto la data del 4 gennajo successivo — d'averne ricevuto analoga notificazione.

B. Prima ancora che il deposito di d° Piano parcellare venisse effettuato, le Parti stipulavano, — di comune accordo, sotto la data del 24 novembre 1874, una Convenzione del tenore seguente :

1° La Vedova Trivelli, riconoscendo la necessità, anche per riguardi di pubblica sicurezza, » di lasciar demolire prontamente la sua casa con aderente magazzino di commercio della proprietà detta *la Badia* in Capolago, — autorizza la Società del Gottardo a procedere immediatamente a siffatta demolizione :

2° Ove le Parti non riescano ad intendersi amichevolmente » intorno alla cifra o somma del dovuto indennizzo, la determinazione ne sarà fatta in via giudiziaria al mezzo dell'Autorità competente e in base alla perizia, alle testimoniali » di stato e al tipo relativo, già stati assunti dall' Ingegnere » Saccomani.

3° Alla Società del Gottardo è riservata — sotto certe, determinate condizioni — la facoltà di chiedere l'espropria-

» zione di tutto il terreno su cui basano i fabbricati da
» demolirsi.

4° Non avvenendo tale *opzione* per parte della ferrovia del
» Gottardo, questa esproprierà in ogni modo tutta l'area della
» proprietà Trivelli, che si trova compresa fra l'asse del
» doppio binario della Ferrovia ed una parallela ad essa, posta
» alla distanza di 7 metri. In tal caso la Società del Gottardo
» dovrà cedere alla Vedova Trivelli una certa, proporzionata
» parte del terreno di compendio della espropriata ed at-
» terrata chiostra Morniroli, che si trova fuori della paral-
» lela suddetta e appartiene ad essa Società del Gottardo.

C. Essendosi poi data esecuzione a questa convenzione,
fu proceduto infatti ad una demolizione parziale della casa
Trivelli; ma le Parti non riescirono ad intendersi amiche-
volmente intorno alla cifra del dovuto indennizzo, e la vedova
Trivelli fece valere le sue pretese in una sua Notificazione
del 18 Gennajo 1875 alla Municipalità di Capolago, dov' ella
espose :

a) che il Piano parcellare del 28 dicembre 1874 si riferiva
ad un fabbricato già demolito ;

b) ch' essa quindi non poteva, nè può concernere altra
espropriazione, fuor quella dei 4 metri quadrati di cui sopra,
non mai la casa stessa ;

c) che la convenzione del 24 novembre 1874 determinava
soltanto ciò che riguarda l'indennizzo da corrispondersi alla
vedova Trivelli, e

d) che, a termini dell' art. 7 della Legge federale sulle
espropriazioni per causa d'utilità pubblica, le opere necessa-
rie alla sicurezza di quella porzione della casa Trivelli, che
era rimasta in piedi, incombevano ed incombono tuttavia
alla Direzione della Società ferroviaria del Gottardo.

D. Appoggiandosi alla ripetuta Convenzione del 24 novem-
bre 1874, la Società del Gottardo sottoponeva quindi la ver-
tenza Trivelli al Giudizio della Commissione federale di stima,
e questa procedeva infatti, il giorno 23 dicembre 1874, ad
una prima ispezione dei luoghi, durante la quale la Ricor-

rente si limitò a contestare dapprima la competenza della
Commissione di stima, — e ciò per non esserle stata fatta
alcuna regolare notificazione o richiesta della espropriazione
in discorso, — e a riconoscere dappoi esplicitamente la va-
lidità delle operazioni di quel medesimo giorno, dichiarando
anzi di voler rinunciare ad una seconda ispezione locale,
persuasa, com' era, che la ridetta Commissione federale di
stima avrebbe le sue pretese attentamente esaminato.

E. A suffragare le reciproche loro pretese, amendue le
Parti fecero poscia procedere, ciascheduna per conto suo,
ad una perizia e valutazione degli stabili costituenti l'obbietto
della espropriazione e del litigio. La prima di queste perizie
eseguita, per commissione della Vedova Trivelli, dall' Archi-
tetto Fontana, attribuisce a detti stabili un valore comples-
sivo di 50,146 franchi e 19 centesimi, deduzione fatta però
di 4251 franchi e 51 centesimi per i deterioramenti inflittivi
dall' uso e dal tempo; — la seconda, fatta in nome e per
conto della ferrovia del Gottardo, fa salire il valore degli
enti espropriandi a franchi 16,875 e cent. 79, deduzione fatta
però di fr. 9069 e cent. 53, parimenti per titolo di deterio-
ramento e vetustà.

F. Con suo Giudizio 4 febbrajo, intimato alle Parti il 9
marzo 1875, la Commissione federale di stima statuiva quanto
segue :

I. « La Direzione della ferrovia del Gottardo dovrà pagare
» alla vedova Trivelli, a titolo d'indennità in base all' art.
» 43 della Legge sulle espropriazioni e colla corrisponsione
» dell' interesse in ragione del 5 % a datare dal giorno della
» occupazione in avanti :

» a) per la casa No 12, così detta *la Badia*, Fr. 26,500
» per la piccola aggiunta alla casa, » 200
» L'area della casa è compresa nella indennità aggiudicata
» per la stessa.

» Il materiale degli enti da demolirsi resta di proprietà
» della Società del Gottardo.

» b) per il terreno del giardino annesso alla casa N° 12, franchi 2 e cent. 50 al metro quadrato.

» c) per l'intempestivo sgombrò della casa e a titolo di compenso per l' affitto, franchi 1000.

II. « Avuto riguardo al tenore della convenzione 24 novembre 1874, la Commissione di stima tassa l'area della casa in franchi 2 e cent. 50 al metro quadrato.

III. « La vedova Trivelli è obbligata a lasciar dedurre e difalcare dall' importo previsto dal Dispositivo 1° di questo Giudizio l'indennità che le venne aggiudicata, in ultima istanza, a titolo di deprezzamento all' epoca della prima espropriazione, però senza restituzione degl' interessi. »

G. Contro questo Giudizio della Commissione di Stima ricorse, addì 8 aprile 1875, Maddalena Trivelli, contestando la competenza della Commissione federale di stima in materia, e domandando, in linea eventuale, ovvero sia per il caso in cui la declinatoria del foro dovesse venir respinta, che le fosse aggiudicato un indennizzo complessivo di 44,894 franchi e 61 cent.

H. Nella sua istanza preliminare del 21 maggio 1875, — istanza che venne poi fatta valere e riconosciuta come formale Allegato di Risposta, — la Direzione della ferrovia del Gottardo concludeva proponendo: *in prima linea*: che fosse rimandato alla Ricorrente il di lei Memoriale di Ricorso, perchè redatto in modo illegale e sconveniente, colla fissazione di un congruo termine per la presentazione di un altro in vece sua; — *eventualmente*, cioè pel caso in cui non si volesse fare luogo ad una tale istanza, e che anche la sua formale eccezione di preclusione dovesse venire respinta, che fossero rejette, siccome prive di fondamento, tutte e singole le pretese ed eccezioni della Ricorrente.

J. Nel suo Preavviso del 21 ottobre 1875, prolatò in piena conformità e confermazione delle proposte formulate dai rispettivi Periti, la Delegazione del Tribunale federale per le espropriazioni nel Cantone Ticino ha stabilito ciò che segue:

I. « La Direzione della ferrovia del Gottardo pagherà alla

» vedova Trivelli, a titolo d'indennizzo e coll' interesse al 5 % a datare dal giorno dell' occupazione in avanti:

» a) per la casa al N° 12 del Piano . . . Fr. 30,800

» b) per la piccola aggiunta alla casa, o magazzino Fr. 200

» L'area della casa non è compresa nell' indennità aggiudicata per la stessa; nel caso in cui anche l' area dovesse venir ceduta alla ferrovia del Gottardo, le si attribuisce fin d' ora un prezzo in ragione di fr. 3,50 al metro quadrato.

» Il materiale degli enti da demolirsi resta di proprietà della ferrovia del Gottardo.

» c) per il terreno del giardino franchi 3 al metro quadrato;

» d) per i 4 m. quadrati al N° 12 del piano fr. 3,50 al m. q.;

» e) per lo sgombrò intempestivo della casa ecc. fr. 1000.

II. » Dalla somma dei fr. 30,800, aggiudicatale a titolo d'indennizzo per la casa al N° 12, la signora Trivelli lascerà dedurre e difalcare l'indennità di fr. 6000 che già le venne corrisposta in ultima istanza, a titolo di deprezzamento della casa stessa all' epoca della prima espropriazione (Vedi sentenza 5 settembre 1874 del vecchio Tribunale federale), però senza interessi.

III. » Le spese giudiziarie, sommantì a fr. 520, verranno prelevate dalla somma anticipata dalla ferrovia del Gottardo, restando però quest' ultima autorizzata a dedurne il quarto dalla indennità ch' essa deve corrispondere alla espropriata, come sopra. Compensate le ripetibili delle Parti.

K. Amendue le Parti hanno dichiarato di non poter accettare codesto Preavviso e di voler sottoporre la causa al giudizio dell' intiero Tribunale federale, riportandosi del resto alle ragioni ed eccezioni da esse già fatte valere in merito al Giudizio della Commissione di stima.

Premessi, per ciò che riguarda innanzitutto l'eccezione di tardività sollevata dalla ferrovia del Gottardo contro il Ricorso della vedova Trivelli, i seguenti *Considerandi*:

1° È fatto certo e incontrastato, che il fatale dei 30 giorni, previsto dall' art. 35 della Legge federale sulle Espropria-

zioni per causa d'utilità pubblica, ha cominciato a decorrere col 9 marzo 1875, vale a dire all'indomani del giorno in cui la vedova Trivelli ricevette l'intimazione del Giudizio prolatò dalla Commissione federale di stima. Risulta pure — con eguale certezza — dagli Atti di Causa, che il Ricorso venne rimesso, contro Ricevuta, all'Ufficio postale di Milano il giorno 8 aprile successivo, quindi prima ancora che il termine dei trenta giorni fosse spirato.

2° La questione, che si presenta nel caso concreto consiste a vedere: se il disposto del summenzionato art. 35, stabilente che « *Entro 30 giorni, cominciando da quello della comunicazione ricevuta, ciascun interessato ha il diritto di portar riclamo al Tribunale federale, al quale spetta la decisione sui punti in contestazione* — » debba essere interpretato nel senso, che la presentazione del Riclamo venga fatta, innanzi la scadenza del trentesimo giorno, nelle mani del Tribunale federale medesimo e ciò sotto pena di perenzione, — oppure se basti invece, che il Ricorso stesso venga messo alla posta entro il termine in discorso.

3° Ora, tale questione va risolta nel senso della seconda suesposta alternativa. E infatti non v'è dubbio, che l'art. 35 — specialmente nella sua dizione ufficiale francese ed italiana — non sembra stabilire in modo imperativo, sotto pena di perenzione, che il Memoriale di Ricorso debba essere effettivamente inoltrato in Atti della cancelleria del Tribunale federale entro il fatale dei 30 giorni, limitandosi egli invece a dire che « *ciascun interessato ha il diritto di portar riclamo, entro il d° termine, al Tribunale federale.* »

V'è dunque luogo ad adottare una interpretazione favorevole all'esercizio del diritto di ricorso, che accorda a tutti gl'interessati, aventi domicilio in Svizzera, e segnatamente a quelli che dimorano a gran' distanza dalla residenza del Tribunale federale, il medesimo termine per la salvaguardia de' loro diritti.

La consegna — entro i 30 giorni — dell'Atto di Ricorso, indirizzato al Tribunale federale, nelle mani dell'Amministra-

zione federale delle Poste in uno dei suoi Uffici e l'attestazione ufficiale dell'avvenuta consegna, al mezzo di Ricevuta o del Bollo postale, debbono quindi venir considerate siccome circostanze affatto bastevoli per soddisfare alle esigenze legali, e il diritto di Ricorso esercitato in tali condizioni va ritenuto e ammesso siccome fatto valere in tempo utile.

Il Tribunale federale respinge di conseguenza l'eccezione accampata dalla ferrovia del Gottardo.

Premessi — in punto alla eccezione di competenza accampata dalla Ricorrente contro l'autorità giudiziaria federale — i seguenti *Motivati*:

1° La Vedova Trivelli si oppone all'applicazione della Legge federale del 1° maggio 1850 col dire che la convenzione stipulatasi fra essa e la Società del Gottardo, in data 24 novembre 1864, deferisce la stima degli stabili esproprianti all'apprezzazione dei Tribunali civili ticinesi.

L'esattezza di una siffatta allegazione non è però punto dimostrata. E infatti, — ove si faccia anche astrazione della circostanza, che detta Convenzione, sotto il n° 2 delle sue Disposizioni, non parla che dell'*autorità competente*, senza specificarla del resto in modo preciso, mentre al n° 6 prevede esplicitamente una *Espropriazione*, — il Rappresentante la Vedova Trivelli ha, non solo riconosciuto in modo positivo la validità delle operazioni intraprese dalla Commissione federale di stima sotto la data del 23 dicembre 1874, ma ammesso eziandio — per ciò che poteva concernere la Ricorrente, — nella sua Notificazione o Protesta del 18 Gennajo 1875 alla Municipalità di Capolago, la forza obbligatoria del Piano parcellare e dell'Avviso o Domanda d'Espropriazione, depositi dalla Società del S. Gottardo. Ne risulta quindi che coll'anzidetta Convenzione le parti stesse non hanno punto inteso di rinunciare a che la determinazione dell'indennizzo venisse fatta a stregua della vigente Procedura federale in materia d'Espropriazione.

2° Quantunque il Piano parcellare depositato nel dicembre 1874 non avesse previsto che la cessione di un angolo della

casa Trivelli, misurante una superficie di 4 metri, questa cessione parziale doveva però necessitare, in realtà, la demolizione della casa intiera, già troppo gravemente danneggiata e compromessa.

3° L'art. 26 della Legge federale sulle Espropriazioni per causa d'utilità pubblica dichiara esplicitamente « appartenere » alla commissione federale di stima la competenza di giudicare in merito alle opere che in conseguenza delle costruzioni pubbliche (ferroviarie) si facessero necessarie nell'interesse della sicurezza pubblica o privata, e quella eziandio di determinare il quantitativo degl'indennizzi, che i proprietarj avessero diritto a pretendere, per questo medesimo titolo, dall'Impresa costruttrice.

Il Tribunale federale dichiara quindi destituita di fondamento anche l'eccezione d'incompetenza, e la respinge.

Premesso finalmente, per ciò che tocca al *merito* della vertenza :

Che il Tribunale federale non ha rinvenuto nè fra gli Atti di causa, nè negli Allegati delle Parti, alcuna ragione che bastasse ad infirmare comechessia le apprezzazioni della Delegazione, apprezzazioni che basano del resto sul preavviso concorde ed unanime dei Periti che l'accompagnarono sui luoghi del litigio, — e

che, segnatamente per ciò che si riferisce al Dispositivo II del Preavviso prolatato dalla sudd^a Delegazione, sono appunto i *fr. 6000*, già statile aggiudicati a titolo d'indennizzo pel deprezzamento della casa all'epoca della prima espropriazione, e non già i franchi *2000*, come vorrebbe la Ricorrente, che quest'ultima deve lasciar dedurre e diffalcare dall'indennizzo complessivo che le spetta per la demolizione della casa intiera.

Il Tribunale Federale
dichiara e pronuncia :

Il Giudizio prolatato, addì 21 ottobre 1875, dalla Delegazione di questo Tribunale è confermato in tutte e singole le sue parti.
